



# IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

cr. n. 403  
Rep. 19

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Mirco Lombardi                      Presidente

Dott. Dario Colasanti                    Giudice rel.

Dott. Edmondo Tota                      Giudice

ha emesso il seguente

## DECRETO

sulla domanda di omologazione del concordato preventivo, RG n. 3 del 2022, presentato da P.M.B. DI PONZONI E MAGGIONI S.N.C., con sede legale in Bosisio Parini (LC) - Via Caminanz n. 1, c.f. 00602000135, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO BRUCOLI;

## PREMESSO

- che in data 14.2.2022 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 90 giorni per la sua integrazione e la proroga di ulteriori 60 giorni sussistendone giustificati motivi;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione ed ha successivamente adempiuto alle richieste di chiarimento ed integrazione sollecitate dal Giudice Relatore in via istruttoria;
- che il piano concordatario prevede l'affitto d'azienda di durata dall'1.10.2021 al 31.12.2025 a favore di P.M.B. Industrial S.r.l. (salva l'individuazione tramite procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. di un diverso affittuario a condizioni più favorevoli), con destinazione ai creditori dei canoni, della liquidità sociale, dell'incasso dei crediti e del ricavato della liquidazione dei beni non ricompresi nel perimetro individuato dall'affitto d'azienda (costituiti essenzialmente da due autovetture), nonché da finanza esterna al cui versamento si è impegnata la stessa affittuaria d'azienda, garantita da un terzo provvisto di adeguata capacità reddituale e patrimoniale, oltre che da due immobili di proprietà di un socio e del suo coniuge;



- che la proposta concordataria prevede il pagamento integrale di tutti i debiti prededucibili, della totalità dei creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis e del credito spettante al fondo di garanzia per le perdite riferibili a garanzie ex legge 662/96, mentre prevede che i creditori con grado di privilegio postergati e ai creditori chirografari, sia originari che risultanti dal degrado, siano soddisfatti secondo le misure percentuali nelle seguenti cinque classi: Classe 1) INPS, credito chirografario, ab origine e degradato ex art. 182 ter: 9,00%; Classe 2) INAIL, credito chirografario, ab e degradato ex art. 182 ter: 9,00%; Classe 3) Agenzie fiscali, credito chirografario, ab origine e degradato ex art. 182 ter: 9,00%; Classe 4) creditori chirografi, oltre a Comune per tributi degradato ex art. 160 comma 2 LF: 8,50%; Classe 5) KERMA SPV, creditore bancario garantito dai soci illimitatamente responsabili: 7,50%;
- che con decreto depositato il 11-14/10/2022 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermando nella funzione di Commissario Giudiziale il dott. Massimo Balconi, già nominato nella fase preconcordataria;
- che all'udienza del 22.11.2022, all'esito della procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis L.F. avente ad oggetto l'affitto dell'azienda, in ragione dell'assenza di offerte, il Giudice ha disposto che il rapporto pendente proseguisse senza modifiche;
- che il Giudice delegato ha autorizzato, previo parere del Commissario giudiziale, in data 13.01.2023 e 31.01.2023 ha autorizzato le transazioni relative a rivendicazioni dei dipendenti, così da liberare parzialmente il relativo fondo rischi;
- che il Commissario, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. nella quale esprimeva parere sostanzialmente positivo circa la prospettiva di adempimento della proposta e sulla preferibilità rispetto all'opzione fallimentare;
- che a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi 3.3.2023 sulla base dei voti espressi secondo quanto previsto dall'art. 178 L.F., è stata raggiunta la maggioranza dei consensi e delle classi come da verbale di conclusione delle operazioni di voto;
- che il Tribunale, rilevato il raggiungimento della maggioranza, ha fissato l'udienza del giudizio di omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. in data 18.5.2023;



- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale ed ai creditori che hanno espresso il proprio dissenso entro il termine stabilito;
- che la società in concordato preventivo si è costituita in data 27.4.2023, depositando la domanda di omologa;
- che in data 3.5.2023 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. in cui ha ribadito la prognosi circa le prospettive di adempimento di cui alla relazione ex art. 172 L.F., non evidenziando fatti sopravvenuti tali da impedire l'omologa del concordato;
- che all'udienza del 18.5.2023, il Collegio, dopo aver sentito la società concordataria ed il Commissario giudiziale, in assenza di opposizioni nonostante la regolare notificazione del provvedimento di convocazione, si è riservato la decisione;

#### **RITENUTO**

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza), l'assenza di cause di impossibilità giuridica e materiale e l'inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione ai sensi dell'art. 160 comma 4° L.F., in mancanza di sopravvenienze rilevanti nelle more del procedimento;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, che prevede l'incasso di canoni di affitto e la cessione di alcuni beni, ai sensi dell'art. 182 comma 1° L.F., il Tribunale sia chiamato a stabilire le modalità della cessione dei beni e dello svolgimento in generale dell'attività liquidatoria e di riparto dell'attivo, laddove non già specificamente regolamentate, e debba individuare la figura del Liquidatore giudiziale, mandatario dei creditori, in un soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., tra cui l'assenza di conflitto di interessi;
- che l'indicazione del nominativo di un professionista effettuata in udienza dalla società concordataria, che ha depositato altresì dichiarazione di disponibilità e curriculum, possa essere accolta in ragione della sussistenza dei requisiti di legge, dell'impegno a non pretendere oltre 23



mila euro di compenso, con conseguente potenziale risparmio di spesa, e dell'attività di esecuzione del piano non particolarmente complessa;

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

#### **OMOLOGA**

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da P.M.B. DI PONZONI E MAGGIONI S.N.C., con sede legale in Bosisio Parini (LC) - Via Caminanz n. 1, c.f. 00602000135;

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale il dott. Andrea Barzaghi, C.F. BRZNDR84T02B729E, con Studio in Giussano (Mb), Via Prealpi n. 8;

#### **CONFERMA**

nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. MASSIMO BALCONI, con studio in Lecco, piazza Stazione n. 3/a;

#### **DETTA**

le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:

- 1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà in Cancelleria, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;
- 2] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 182 u.c. L.F., cioè con deposito in cancelleria ed invio tramite PEC al Commissario giudiziale che provvederà alla comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F.;
- 3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 182 commi 4° e 5° L.F., devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili;
- 4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;
- 5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;



6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore (tra cui i canoni dell'affitto d'azienda) saranno immediatamente versate sul c/c intestato all'ufficio concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;

7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F. ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;

8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;

9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 116 L.F. in quanto compatibile.

#### **DISPONE**

che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18/5/2023.

Il Giudice relatore  
dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
dott. Mirco Lombardi

